

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mohammed GANOUAR, e della società U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999 avente ad oggetto la seguente condotta:

MOHAMMED GANOUAR, calciatore tesserato per la società S.P. TORREGLIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ed all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., che venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, a distanza di 19 giorni ha sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento con altra società;

U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mohammed GANOUAR, e dal Sig. Dimitri CANAZZA in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in campionato per il Sig. Mohammed GANOUAR, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. FUTSAL ESTE SME 1999;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina